

OSSERVATORIO DELLA FAMIGLIA STATUTO

ART. 1

E' istituito l'Osservatorio Comunale della famiglia.

ART. 2

L'Osservatorio svolge i seguenti compiti nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza (privacy):

- a) rilevazione in collaborazione con gli Uffici del Comune, sulle caratteristiche delle famiglie residenti nel territorio comunale, per composizione, per situazione economica, per problematiche senili, per interessi culturali;
- b) analisi del livello di partecipazione delle famiglie alla vita sociale e culturale del Comune, attraverso la presenza nella scuola, nelle associazioni e gruppi operanti sul territorio comunale;
- c) proposte all'Amministrazione Comunale sulle iniziative ritenute auspicabili per il coinvolgimento attivo delle stesse famiglie nella vita sociale e culturale del Comune;
- d) individuazione sia dei luoghi, sia della consistenza delle strutture in cui le famiglie già sono presenti o è auspicabile che si rendano presenti per recare il loro contributo alla crescita civile della popolazione e per realizzare al meglio le loro esigenze educative, comprese quelle ricreative e del tempo libero;
- e) rilevazione delle forme di aggregazione tra famiglie presenti o via via costituite nel territorio comunale anche per finalità solidaristiche e di volontariato.

ART. 3

L'Osservatorio è composto da n. 5 membri, di cui n. 2 in rappresentanza della minoranza. I componenti dell'Osservatorio sono scelti al di fuori del Consiglio Comunale tra cittadini residenti esperti di problematiche sociali soprattutto in ambito familiare. Alla nomina provvede il Sindaco con proprio atto su proposta dei gruppi consiliari. Nel caso in cui un componente, senza giustificato motivo, non intervenga ad almeno tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Sindaco. L'avvio del procedimento è disposto dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo componente dell'Osservatorio. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione all'interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Il Sindaco provvede, altresì, alla sostituzione dei componenti in caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso, decadenza od altra causa.

ART. 4

I Componenti sull'Osservatorio, nella 1° seduta convocata dal Sindaco, eleggono, con voto distinto e segreto, il Presidente ed il Vice Presidente. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Spetta al Presidente:

- 1) convocare l'Osservatorio;
- 2) presiedere l'Osservatorio;
- 3) rappresentare l'Osservatorio;
- 4) proporre l'ordine del giorno delle riunioni dell'Osservatorio.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal Sindaco, sentito il Segretario Generale.

ART. 5

L'esercizio delle funzioni di componente dell'Osservatorio è gratuito.

ART. 6

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Osservatorio presenta all'Amministrazione Comunale una relazione sul lavoro svolto e sui problemi meritevoli di segnalazioni oltre a proposte desunte dalle rilevazioni fatte.

ART. 7

I componenti dell'Osservatorio restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e possono essere riconfermati.

ART. 8

Il Sindaco ed il Consiglio Comunale possono chiedere all'Osservatorio, in qualunque periodo dell'anno, relazioni su specifici argomenti.

ART. 9

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Osservatorio tutti i sussidi necessari allo svolgimento della sua attività.

ART. 10

L'Osservatorio si riunisce nei locali del Comune o, se possibile, in un locale ad esso destinato in via esclusiva.